

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N. 34

VALORIZZAZIONE DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA NEI CONCORSI DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

(Bollettino Ufficiale n. 19, del 31.12.2019)

Art. 1. (Oggetto)

1. Le procedure di reclutamento del personale indette dalla Regione, dagli enti pubblici dipendenti e strumentali sono svolte in conformità all'articolo 35, comma 3, lettera e -ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni e alle specifiche disposizioni in tema di concorsi pubblici contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni e integrazioni e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al titolo di dottore di ricerca, ove il concorso sia bandito per titoli ed esami e risulti coerente rispetto al profilo richiesto, è attribuito un punteggio. Tale punteggio è superiore a quello attribuito a titoli rilasciati al termine di corsi di formazione post laurea di durata inferiore a tre anni.

Art. 2 (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.